

COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE

Richiesta di parere ai sensi dell'art. 21 della legge n. 413 del 1991

Rilevato preliminarmente, udita la relazione del Cons. Italo Volpe, che:

- con istanza 14 aprile 2006 la x s.p.a. ha chiesto a questo Comitato la “revisione” del suo parere n. 47 del 2005, quanto alle conclusioni raggiunte in ordine ad alcune delle fattispecie esaminate;
- la questione originariamente posta al Comitato riguardava invero la qualificazione – tra i costi di esercizio (art. 109, co. 5, Tuir) o di pubblicità o propaganda (art. 108, co. 2, primo periodo, Tuir) ovvero di rappresentanza” (art. 108, co. 2, secondo periodo, Tuir) – dei costi per somministrazioni di alimenti e bevande che la società usualmente sostiene in relazione alla seguente casistica:
 - a) rapporti contrattuali con i distributori (concessionari) nell'ambito dello svolgimento del rapporto di concessione;
 - b) rapporti con altre imprese per realizzare partnership;
 - c) incontri con clienti (qualificati, economicamente, importanti o strategici), sia attuali che potenziali, per l'attività di promozione della vendita;
 - d) incontri con clienti (o concessionari) che hanno commissionato lo sviluppo o le personalizzazione di software per consulenza o prestazioni presso la struttura della società istante, o per lo sviluppo di alcune attività oggetto del contratto commissionato;
 - e) incontri con fornitori di servizi informatici per consulenza o prestazione, presso la struttura sociale, di detti servizi o per sviluppare alcune attività oggetto del contratto commissionato;
 - f) riunioni di lavoro con personale o amministratori di società anche partecipate per la definizione di obiettivi di lavoro, sinergie e sviluppo di prodotti;
 - g) incontri con consulenti per decisioni in relazione a controversie insorte o ad accordi da concludere in relazione alle strategie operative o commerciale della società istante;
- in proposito il Comitato, con il parere ricordato, ha concluso che “impregiudicato il riscontro

materiale che gli uffici accertatori potranno più adeguatamente, ricorrendone le circostanze, verificare in concreto”, si può in astratto procedere al seguente inquadramento:

1. fattispecie sub) a): costi d’esercizio inerenti o spese di propaganda, a seconda che sia accertata una stretta e diretta correlazione tra le spese sostenute ed i ricavi derivanti dai rapporti contrattuali con i concessionari;
 2. fattispecie sub b): spese di rappresentanza;
 3. fattispecie sub c): costi d’esercizio inerenti o spese di propaganda, a seconda che sia accertata una stretta e diretta correlazione tra le spese sostenute ed i ricavi derivanti dai rapporti contrattuali con i clienti;
 4. fattispecie sub d)-g): spese di rappresentanza;
- con l’attuale istanza la x s.p.a. chiede, in sostanza, il riesame delle conclusioni relative alle fattispecie sub b) nonché sub d)-g), ed evidenzia – allegando nuova documentazione precedentemente non prodotta – come, a suo avviso, le conclusioni potrebbero essere state influenzate da una formulazione dell’istanza non sufficientemente chiara e tale da non descrivere compiutamente le circostanze caratterizzanti le fattispecie nella propria realtà operativa.

Considerato e ritenuto che:

- sulla base delle norme vigenti non rientra fra le attribuzioni di questo Comitato il potere di procedere al mero riesame dei propri pareri;
- al contribuente, del resto, è sempre consentito, pur dopo il conseguimento di un parere, sulla scorta di una sua istanza, rivolgersi ancora al Comitato per conseguire uno successivo sulla medesima fattispecie, sempre, peraltro, in presenza di fatti sostanzialmente nuovi e tali da giustificare l’ulteriore espressione di un parere;
- in tale ultima eventualità, peraltro, il contribuente è tenuto a rinnovare integralmente la procedura, come se lo stesso si rivolgesse al Comitato per la prima volta, non potendo lo stesso rivolgersi direttamente a quest’Organo, di fatto saltando la fase procedimentale tipica che consente al Comitato di risultare investito appropriatamente del caso interpretativo;
- nulla di ciò, tuttavia, nella fattispecie, essendosi invero il contribuente rivolto direttamente al Comitato perché lo stesso correggesse, nel senso auspicato dal medesimo contribuente, l’avviso interpretativo già reso;
- peraltro, ove fosse del tutto vero l’assunto del contribuente – dallo stesso enunciato in

- occasione della nuova istanza che ha condotto a questa pronuncia – secondo il quale l'originaria richiesta di parere doveva ritenersi incompleta o generica, tale istanza avrebbe meritato *ab origine* uno scrutinio di inammissibilità e non piuttosto – come invece è stato – la pronuncia di un avviso di merito;
- il parere reso, di cui ora si pretenderebbe la revisione, si è comunque espresso in termini generali e di massima, “impregiudicato il riscontro materiale che gli uffici accertatori potranno più adeguatamente, ricorrendone le circostanze, verificare in concreto”. Ben potrà, dunque, il contribuente, ove se ne dessero i presupposti, nell'ambito di una eventuale fase di accertamento avviata nei suoi riguardi dagli Uffici dell'Amministrazione, esporre documentatamente ogni sua utile argomentazione volta a far emergere, nel concreto, la più adeguata qualificazione delle sue spese e dei suoi costi, anche di là della qualificazione di massima resa al loro riguardo con il parere introduttivamente ricordato;
 - in conclusione, la richiesta di revisione del parere è inammissibile;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, esprime parere nel senso dell'inammissibilità della richiesta nei termini di cui in motivazione.

Deliberato il 16 maggio 2006